

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL "PREMIO ROSA CAMUNA"

Art. 1

1. Il "Premio Rosa Camuna" è istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Art. 2

1. Il Premio è assegnato dal Presidente della Regione, in occasione della Festa della Lombardia, in relazione al giusto rilievo da conferire all'iniziativa.
2. La Cerimonia di conferimento del Premio si svolgerà nella data del 29 maggio giorno della "Festa della Lombardia" o nella data ritenuta più opportuna, in considerazione del calendario degli impegni istituzionali assunti dalla Giunta Regionale.

Art. 3

1. Il Premio è conferito ogni anno, a persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

Art. 4

1. Le proposte di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere presentate da chiunque desideri segnalare persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni, entro il 31 marzo di ciascun anno. L'Unità Organizzativa Comunicazione, Eventi e Cerimoniale della Presidenza della Giunta Regionale provvede ad una prima istruttoria delle proposte di candidatura valutandone i requisiti di ammissibilità e corredandole di ogni altro utile elemento informativo. Le proposte così istruite sono inoltrate al Presidente della Regione e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale delibera la formazione della proposta complessiva, indicando sino ad un massimo di cinque premi. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale definisce le modalità idonee alla formazione della deliberazione di cui al comma precedente.
3. L'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha facoltà di segnalare anche fino ad un massimo di 10 candidati - non assegnatari del Premio Rosa Camuna - che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti di una "Menzione Speciale".

4. Ciascun componente l'Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione dei premi fino alla cerimonia di consegna.
5. Il Presidente della Regione Lombardia ha facoltà di segnalare fino ad un massimo di 2 persone fisiche, imprese, enti, associazioni e fondazioni residenti, con sede o operanti in Lombardia, non assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti del "Premio Speciale del Presidente".
6. Il Presidente della Regione Lombardia ha altresì la facoltà di segnalare, premi o menzioni da destinare a persone fisiche, imprese, enti, associazioni che, per un ambito tematico specifico, si siano distinte nel corso dell'anno.
7. I premi sono conferiti con provvedimento del Presidente della Regione. È facoltà del Presidente della Regione non accogliere una o più proposte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, dandone motivazione.
8. Nel corso dell'anno possono altresì essere conferiti Premi Speciali e Menzioni Speciali, anche caratterizzati per ambiti specifici, qualora si ritenesse opportuno rendere merito a persone fisiche, imprese o associazioni in occasione di particolari eventi.

Art. 5

1. Incorre nella perdita del Premio Rosa Camuna l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Presidente della Regione, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.